

DECRETO DIRIGENZIALE N. 447/DA del 31 AGO. 2023

**Oggetto:** Contenzioso **EDISON ENERGIA SPA C/ CAS** liquidazione Sentenza n. 763/2023 della Corte d'Appello di Palermo e Sentenza 432/2019 del Tribunale di Palermo solo per spese legali.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che nel giudizio dinnanzi al CORTE APPELLO PALERMO R.G 542/2020 tra le parti CAS c/ EDISON ENERGIA SPA +altri cod. fisc. 08263330014 è stata emessa la Sentenza n. 763/2023 del 23/3/2023 , notificata il 1/8/23 , che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro , al rimborso delle spese legali di € 11.051,00 oltre accessori in favore di Edison Energia Spa

**Che** anche nel giudizio di primo grado conclusosi con Sentenza n. 4932/2019 del Tribunale di Palermo questo Consorzio è stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese legali in favore della stessa Edison Energia per l'importo di € 8.500,00 oltre accessori;

**Che** con PEC del 1/8/2023 il legale di Edison Energia, avv Claudio Coggiatti, ha chiesto il pagamento di entrambe le Sentenza comunicando il codice IBAN della stessa Società

**Che** occorre pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 23382,99 in favore della Soc. Edison Energia Spa alla quale non viene però rimborsata l'IVA sulle spese legali in quanto essendo soggetto passivo d'imposta , l'IVA costituisce una partita di giro e non ne sostiene l'onere;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € € 23382,99 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 , denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 763/2023 del 23/3/2023 della CORTE APPELLO PALERMO e della Sentenza n. 4932/2019 del Tribunale di Palermo, che si allegano, il pagamento della somma di € 23382,99 in favore di EDISON ENERGIA SPA con sede a MILANO cod. fisc. 08263330014, mediante bonifico sul c/c IBAN IT93G 01005 01600 000000 000014 alla stessa intestato ;



Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*  
*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f.*  
*Ing. Dario Costantino*



SENT. 763/2023  
RG. 542/2020

1



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio  
e composta dai Sigg.ri Magistrati:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Lupo        | Presidente            |
| 2) Dott.ssa Virginia Marletta | Consigliere           |
| 3) Dott.ssa Rossana Guzzo     | Consigliere rel. est. |
- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 542 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno  
2020

TRA

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, contrada Scoppo (C.F. e  
Partita I.V.A.: 01962420830), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta  
Candia e Avv. Luigi Miconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberta Candia in  
Palermo nella Via Luigi Pirandello n. 2;

appellante

**"CARIBONI STRADE E GALLERIE S.P.A."**, quale capogruppo dell'ATI con la  
BENEDETTO VERSACI S.P.A., con sede in Torrenova, c.da Piano Grilli s.n.c. – ME (C.F.:  
02420930139), in persona del legale rappresentante pro tempore, in primo grado  
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi e dall'Avv. Massimo Nicola Marchese,

entrambi del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale Streva n. 14, presso lo studio dell'Avv. Paolo Rugolo;

appellata, contumace in questo grado

**"VERLAME S.R.L."**, con sede in Torrenova, c.da Piano Grilli s.n.c. – ME (C.F.:01805970835), in persona del legale rappresentante pro – tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi e dall'Avv. Massimo Nicola Marchese ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale Streva n. 14, presso lo studio dell'Avv. Paolo Rugolo;

appellata, contumace in questo grado

**EDISON ENERGIA S.p.A.**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P.IVA 08526440154, rappresentata e difesa, dall'Avv. Claudio Coggiatti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendola 43 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raimondo

appellata

e nei confronti di

**Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana**, (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo via De Gasperi, 81, è per legge domiciliato.

appellato, terzo pignorato

**POSTE ITALIANE S.P.A. (P. I.V.A.: 01114601006)**, Agenzia di Palermo, in persona del legale rappresentante por – tempore, con sede in Palermo, via Roma n. 320;

appellato, terzo pignorato, contumace

**UNICREDIT SpA** (P.IVA 00348170101), filiale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Campolo n. 65.

appellato, terzo pignorato, contumace

Conclusioni dell'appellante: *"VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis Accogliere l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza in epigrafe indicata, e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza medesima; - dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità, la nullità e, comunque, la invalidità del procedimento di esecuzione promosso dall'ATI Cariboni Strade e Gallerie s.p.a. – Benedetto Versaci s.p.a. e dalla Verlame s.r.l, con atto di precetto del 25 agosto 2016 e del successivo pignoramento presso terzi del 12 settembre 2016, nonché dell'intervento spiegato da Edison Energia s.p.a.; - con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio".*

Conclusioni della Edison Energia s.p.a.: *"Voglia l'adita Corte d'Appello di Palermo, ogni contraria eccezione disattesa e reietta: • dichiarare inammissibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, rigettare, l'appello proposto dal Consorzio delle Autostrade Siciliane avverso la sentenza del Tribunale Civile di Palermo G.U. Dott. Michele Alajmo, n. 4932 dell'11 novembre 2019; . condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Edison Energia S.p.A. di spese e compenso professionale forense oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge."*

Conclusioni dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana: come da comparsa di costituzione.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4932 emessa il 6-11 novembre 2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. promossa dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (nel prosieguo anche solo Consorzio o C.A.S.) alla esecuzione promossa nei suoi confronti dalla società Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., quale capogruppo dell'ATI costituita con la Benedetto Versaci s.p.a., e dalla Verlame s.r.l. con atto di pignoramento eseguito presso terzi - segnatamente presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana (nel prosieguo solo Assessorato) ed il relativo tesoriere, la Unicredit s.p.a. e presso Poste Italiane s.p.a. - notificato il 7/12 settembre 2016 e che aveva dato luogo al procedimento di esecuzione forzata iscritto al n.ro 5101/2016 R. Es. nel quale era intervenuta, come ulteriore creditrice, la società Edison Energia s.p.a..

In sintesi il giudicante, riportandosi a precedenti pronunciamenti del proprio Ufficio, riteneva che il Consorzio opponente, pur costituito con la partecipazione di enti territoriali e disegnato per perseguire un interesse pubblico, ossia l'ammodernamento della viabilità in Sicilia attraverso la realizzazione, il completamento e la manutenzione della rete autostradale dell'isola, operava senza dubbio alcuno nel settore dei pubblici appalti, nella gestione delle correlate economie ed in regime di pareggio di bilancio e come tale rientrava, in base al disposto dell'art.2 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali (T.U.E.L.), tra i consorzi *"che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale"* per i quali la stessa disposizione esclude l'applicazione delle altre norme del T.U.E.L.; conseguentemente, valutava come assorbito l'esame delle doglianze dell'opponente afferenti alla violazione delle previsioni dell'art.159 del T.U.E.L., in particolare quella della invalidità del pignoramento in quanto eseguito presso un soggetto diverso dal tesoriere del

Consorzio ovvero quella, *“ove mai fosse emersa o fosse stata contestata”*, afferente alla regolarità della emissione dei mandati di pagamento per soddisfacimento di crediti diversi da quelli eventualmente vincolati.

Proponeva appello il Consorzio Autostrade Siciliane ribadendo, mediante richiamo alla legge che lo aveva istituito, al proprio Statuto ed a molteplici provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, la propria natura di ente pubblico non economico. Contestava, conseguentemente, la valutazione del primo decidente in ordine alla non applicabilità nei propri confronti dell'art.159 T.U.E.L. riproponendo, quindi, la doglianza afferente alla nullità del pignoramento in quanto non eseguito presso il proprio tesoriere e negando di avere in primo grado proposto ulteriori questioni.

Si costituivano solo la Edison Energia s.p.a. e l'Assessorato.

La Edison Energia s.p.a. invocava il rigetto del gravame, assumendo la correttezza delle argomentazioni sviluppate dal primo decidente; rimarcava, a sostegno, come tra i partecipanti al C.A.S. figurassero anche soggetti ulteriori rispetto agli enti territoriali (segnatamente alcune Camere di Commercio siciliane e il Consorzio A.S.I. di Messina) e che l'appellante non solo gestiva arterie autostradali in veste di concessionario, imponendo agli utenti il pagamento di un pedaggio, ma per previsione statutaria aveva la facoltà di svolgere attività diverse da quella principale.

L'Assessorato, nella sua comparsa, si limitava a segnalare di avere provveduto ad eseguire il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che aveva già assegnato ai creditori le somme pignorate.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, l'impugnazione non risulta meritevole di accoglimento.

Per quel che riguarda la questione della natura giuridica del consorzio, l'appello si sforza di dimostrare un dato che né il giudice di prime cure né quello della fase cautelare della opposizione (v. l'ordinanza del G.E. del 5.10.2016, in atti) hanno posto in dubbio e cioè che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sia un ente pubblico non avente carattere imprenditoriale in quanto costituito per il perseguimento di un predeterminato e specifico obiettivo di interesse generale e destinato ad operare senza scopo di lucro.

Tale dato emerge con evidenza già dal contenuto della fonte istitutiva del C.A.S., l'art 16 della Legge n.531/1992, che stabiliva gli scopi principali (*"il completamento di lavori non ancora realizzati, nonché l'esercizio della intere rete assentita in concessione"*) e le peculiari modalità di costituzione (mediante intesa tra l'Anas e la Regione Siciliana, da tradursi in apposita convenzione, sotto approvazione dei Ministeri interessati), prevedendo la partecipazione maggioritaria, tra i soggetti costituenti, della medesima Regione e l'esenzione da rimborso del fondo iniziale di dotazione alla scadenza della concessione.

Anche la giurisprudenza delle corti superiori citata nell'appello si è limitata, nel tempo, ad affermare tale qualifica. Così, in particolare, la risalente sentenza resa dalla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (sent. S.U. n.185/2001) - su cui risultano essere basati, senza ulteriori apporti motivazionali, i provvedimenti dei giudici di merito richiamati dall'appellante, tra cui, parrebbe, una recente difforme decisione di altra Sezione di questa Corte solo menzionata nella relativa comparsa conclusionale - che, nel riconoscere la giurisdizione del giudice contabile per il danno cagionato dagli amministratori del Consorzio, valutò a tal fine, in conformità a suoi precedenti afferenti ai vecchi consorzi che gestivano singoli tratti autostradali dell'isola e nei cui rapporti giuridici l'odierno opponente era ope legis subentrato, i dati afferenti alla natura degli enti partecipanti ed al compito

istituzionale, costituito dalla gestione della viabilità pubblica autostradale, escludendo che la possibilità di imporre pedaggi o l'obbligo di devoluzione agli enti finanziatori degli eventuali proventi netti costituissero indici rivelatori di una natura imprenditoriale.

La questione dirimente è, piuttosto, quella di verificare l'applicabilità al Consorzio della disciplina del T.U.E.L. .

A tale riguardo, in disparte la considerazione del giudice della fase cautelare del presente giudizio sul fatto che nel Consorzio la partecipazione di (alcuni) Comuni e di (alcune) Province – ossia degli enti territoriali a cui si rivolge precipuamente la prefata disciplina - è ampiamente minoritaria giacché la gestione di ampi tratti della rete autostradale fisiologicamente travalica ambiti strettamente “locali”, non può che condividersi l'interpretazione dell'art.2 T.U.E.L. operata dal giudice di primo grado il quale ha annoverato il C.A.S. tra i consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale”.

Tale opzione ermeneutica si fonda innanzitutto sul dato testuale, avendo il legislatore utilizzato una locuzione che si focalizza non già sull'aspetto strutturale e per così dire “ontologico” del consorzio costituito da enti locali ma sul profilo funzionale, e, in tale ambito, valorizzato due elementi fattuali, da un lato la “gestione” in concreto di determinate attività, dall'altro che queste ultime, a prescindere dal loro contenuto diretto e dalle modalità di espletamento, abbiano una “rilevanza” di tipo economico-imprenditoriale (laddove appare evidente l'ampia portata del concetto di “rilevanza”).

Del resto non va dimenticato, come evidenziato negli scritti difensivi degli appellati, che si è sempre più affermata in giurisprudenza e in dottrina, ma anche a livello legislativo (v. il recente D.L.vo 201/2022 in materia di riordino dei servizi pubblici locali di “rilevanza

economica”), una interpretazione dinamica e funzionalistica dei connotati dell’ente pubblico che può anche portare a valutazioni cangianti a seconda del tipo di normativa di cui occorre in concreto verificare l’applicabilità.

Orbene, è incontestabile che il C.A.S., già nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali principali, ossia la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di arterie autostradali – ma lo Statuto (art.1) prevede la facoltà dell’ente *“di svolgere attività diverse da quella principale nonché da quelle analoghe e strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l’assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società”* – gestisce, anche in veste di concessionario, attività aventi rilevanza economica, affidando costantemente a terzi lavori e servizi, come dimostra la natura dei crediti originari azionati nel procedimento di espropriazione forzata de quo (arg. S.U. Cass. sent. 2817/2003). Va anche rilevato che se è vero che il C.A.S. non persegue uno scopo di lucro, tuttavia la stessa norma istitutiva imponeva che avrebbe dovuto *“determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti”*, ossia garantendo il pareggio di bilancio.

Del resto, come evidenziato dal G.E. nell’ordinanza cautelare, la stessa Cassazione ebbe modo di riconoscere, sia pure ai fini dell’inquadramento professionale del personale dipendente, che il Consorzio (all’epoca quello della Autostrada Messina -Palermo), pur essendo un ente pubblico non economico, svolge attività obiettivamente industriale, siccome diretta alla progettazione, costruzione e gestione di arterie autostradali (Cass. Sez. Lavoro, sent. n.12474/91).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, va negato che per il C.A.S. trovi applicazione l'art.159 T.U.E.L. mentre, più in generale, deve escludersi, alla luce dei principi dell'ordinamento desumibili da una pluralità di disposizioni normative (tra cui l'art. 2740 co.2 c.c. e gli artt. 514 e 545 c.p.c.), che alcun soggetto giuridico, in assenza di una specifica previsione di legge o di un atto amministrativo che trovi in essa diretto fondamento, possa godere di limitazione alla responsabilità patrimoniale (v. Cass. sent. 19249/11) o alle forme di sottoposizione ad esecuzione forzata (da ultimo, Cass. ord. n.32824/2021).

Al rigetto della impugnazione segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di grado sostenute dalla Edison Energia s.p.a., che si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri minimi e con la massima riduzione consentita dal D.M. n. 55/2014, attesa la semplicità del presente giudizio di appello anche in ragione della limitata ampiezza del thema decidendum, nell'importo di euro 11.051,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Per quel che concerne l'Assessorato, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di difesa. Infatti, premesso che la sua estromissione dal giudizio è stata solo incidentalmente affermata nelle motivazioni del provvedimento impugnato, la evocazione in appello è stata curata dall'opponente solo ai fini di assicurare la partecipazione di tutte le parti presenti in primo grado.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti; nella contumacia di "CARIBONI STRADE E GALLERIE S.P.A.", quale capogruppo dell'ATI con la BENEDETTO VERSACI S.P.A., della Verlame s.r.l., della Unicredit s.p.a. e di Poste Italiane s.p.a.,

rigetta l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4932 emessa il 6-11 novembre 2019 dal Tribunale di Palermo.

Condanna l'appellante a rifondere alla società appellata Edison Energia s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 11.051,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Compensa le spese tra l'appellante e l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana.

Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.

Così deciso in Palermo in data 23.3. 2023.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Rossana Guzzo

Il Presidente

Dott. Giuseppe Lupo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20676/2016 R.G.N. promossa da

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE col legale rappresentante pro tempore con sede in Messina rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Augusto Candia

ATTORE Opponente

CONTRO

CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA – quale capogruppo dell'A.T.I. BENEDETTO VERSACI SPA con sede in Rocca di Caprileone in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Valeria Versaci rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Starvaggi e dall'avvocato Massimo Nicola Marchese

CONVENUTO

VERLAME S.R.L. con sede in Torrenova in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Starvaggi e dall'avvocato Massimo Nicola Marchese

CONVENUTO



EDISON ENERGIA S.p.A. con sede in Milano in persona del procuratore speciale ing. Franco Lamperti rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Coggiatti

CONVENUTO

Udienza di precisazione delle conclusioni: 2 aprile 2019.

Conclusioni, come da verbale che appresso si richiama:

l'avv. Vinci precisa le conclusioni come in atto di opposizione in riassunzione; l'avvocato Rugolo in sostituzione degli avvocati Starvaggi e Marchese precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta ; l'avvocato Allegra in sostituzione dell'avvocato Coggiatti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

1 - Con la causa in intestazione Il Consorzio per le Autostrade Siciliane con sede in Messina riassume per il merito l'opposizione all'esecuzione la cui fase cautelare è stata definita con ordinanza del G.Es del 5/10/2016 di rigetto dell'istanza di sospensione. Ripropone un unico motivo, relativo alla sostenuta natura giuridica del CAS come ente pubblico non economico, e per l'effetto eccepisce l'invalidità e inefficacia dell'azione esecutiva e l'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, cui si correla il richiamato divieto normativo di procedere ad esecuzione forzata presso soggetti diversi dal proprio tesoriere.

Più in particolare il Consorzio sostiene la natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade Siciliane in quanto soggetto la cui unica ragion d'essere consiste nel provvedere alla viabilità pubblica e nell'attuare uno dei compiti istituzionali di Comuni e province.

Richiama specificatamente le pronunce di merito e di legittimità che hanno trattato la questione della natura giuridica del Consorzio Autostrade.

Con la comparsa di costituzione e risposta Verlame S.r.L. e Cariboni Strade e Gallerie deducono l'inapplicabilità al CAS della norma di cui all'art. 159 TUEL , anche a voler ritenere che, a dispetto degli elementi di fatto e delle condizioni effettive e materiali in cui opera, si tratti di ente pubblico non economico. Deducono un orientamento piuttosto consolidato della giurisprudenza di merito, e segnatamente anche del Tribunale di Palermo in base al quale al Consorzio Autostrade Siciliane non può applicarsi tout court il T.U. n. 267/2000.

Richiama altresì in particolar modo i precedenti specifici tra le stesse parti nella procedura esecuzione n. 210/2012 n.r.g.e. presso questo stesso Tribunale , di cui



riporta ampi stralci; deduce come infondata l'eccezione trattarsi di invalidità e inefficacia dell'atto di pignoramento per essere stato eseguito presso soggetto diverso dal tesoriere e per l'effetto deduce come infondata l'eccezione, correlata, trattarsi di un regime di impignorabilità, siccome ricollegabile all'applicazione dell'art. 159 TUEL cit.

Richiama infine le SS.UU. della Cassazione Civile (sentenza n. 4071 del 13/07/1979) in cui è affermato il principio che la disciplina contabile dell'erogazione di spese pubbliche non esclude la possibilità di configurare pagamenti forzati; e confuta come esegesi superficiale o erronea la giurisprudenza di merito dei Tribunali di Roma richiamata in citazione.

Con la comparsa di costituzione la Edison Energia S.p.A, creditore interveniente nella procedura, aderisce ai motivi di difesa dei creditori pignoranti, richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza 5/10/2016 r.g. n. 5101 /2016 con la quale il G.Es ha rigettato l'istanza di sospensione. Richiama quindi integralmente il contenuto decisorio dell'ordinanza collegiale del 13/06/2014 con la quale il Tribunale di Palermo (estensore : Alajmo; presidente: Terranova) ha rigettato le identiche eccezioni riproposte dal Consorzio in altra procedura esecutiva.

Concessi i termini per il deposito di memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. all'udienza del 2/4/2019 i procuratori hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.

2 - L'attore ha notificato la *vocatio in ius* anche ai soggetti ai quali il pignoramento è stato notificato in qualità di terzi pignorati.

Nessuno di essi si è costituito. Non sono parti di questo giudizio di opposizione e ne va disposta l'esclusione.

Il Tribunale adito non può non riportarsi ai precedenti giurisprudenziali del repertorio di questo Tribunale che hanno interessato anche le parti in causa, riportandone ampio stralcio, trattandosi di presupposto o causa seriale (in particolare, Tribunale di Palermo sentenza 3/11/2016 proc. N. 8437/2014).

L'*excursus* storico sulla natura giuridica del Consorzio per le Autostrade, con richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità repertoriata, vale a definire l'evoluzione della funzione che normativamente – sul piano legislativo e statutario - è stata assegnata al Consorzio per le Autostrade Siciliane: quello cioè di una funzione attribuita a un soggetto giuridico che sia pure con la partecipazione degli enti territoriali e, oggi, con la mediazione gestionale e politica della Regione Siciliana in merito ai finanziamenti nazionali e sovranazionali, è stato disegnato per perseguire un interesse pubblico, e cioè l'ammodernamento della viabilità attraverso la realizzazione, il completamento e la manutenzione della rete autostradale.



Il che, sul piano fenomenico e specificamente su quello normativo, non osta alla configurazione del predetto ente quale soggetto giuridico ente che agendo, necessariamente, nel settore dei pubblici appalti e della gestione delle economie che ne sono correlate (e costituite da proventi, incassi, ricavi, pagamenti e forniture) operi in regime di pareggio di bilancio.

Si tratta, piuttosto, di un'evoluzione giurisprudenziale che, in buona parte, trae origine spesso da questioni di giurisdizione, inerenti la materia del pubblico impiego, oggi in buona parte superate dalla novella del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

L'esegesi della normativa di riferimento va operata ad avviso di questo Tribunale con richiamo innanzitutto alla regola ermeneutica contenuta nell'art. 12 delle preleggi.

L'art. 2 del T.U.E.L. prevede che le norme sugli enti locali previste nel presente testo unico si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, *con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.*

La lettera della disposizione normativa è chiara: ai fini della esclusione dell'applicazione delle norme del Testo Unico, e specificamente della norma che sancisce l'impignorabilità delle somme ex art. 159, non è rilevante che l'attività economica o imprenditoriale costituisca l'oggetto, in via principale o diretta, dello scopo sociale, diversamente coincidente con il fine pubblico istituzionalizzato; ma importa che l'ente, pur partecipe del fine pubblico, gestisca attività che abbiano rilevanza economica e imprenditoriale.

Tali sono la caratteristica e la natura cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stato necessariamente conformato sin dal suo concepimento, e con le trasformazioni avvenute ai sensi dell'art. 16, lettera b) della legge n. 531/1982: e come il complesso delle attività di pianificazione del territorio, progettazione, esecuzione di appalti ed esercizio secondo le comuni norme dell'attività d'impresa sottintende in modo non equivoco; esse escludono che possa farsi applicazione dell'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, come già motivato dal giudice della cautela.

Tale conclusione preclude l'approfondimento della questione che sarebbe devoluta al rilievo d'ufficio di nullità in ordine alla mancata notifica al Tesoriere dell'Ente; ovvero al controllo di validità ove mai fosse emersa, o fosse stata contestata, la regolarità dell'emissione dei mandati di pagamento secondo l'ordine di presentazione delle fatture per il soddisfacimento di crediti diversi da quelli asseritamente vincolati.



3- Le spese del presente giudizio, secondo soccombenza, vanno liquidate per valore ed entità della lite come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE contro CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA e VERLAME S.R.L. e contro EDISON Energia S.p-A. con sede in Milano così provvede:

Rigetta l'opposizione.

Condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dei convenuti liquidandole per CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA e VERLAME S.R.L. in euro 10.142,56 oltre spese generali ex art. 2 comma 2 d.m. n. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. con distrazione delle stesse a favore dei procuratori dichiaratisi antistatali e per Edison Energia S.p.A. liquidandole in euro 8.500,00= oltre spese generali ex art. 2 comma 2 d.m. n. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 6 novembre 2019

Il Giudice

Dott.Michele Alajmo

